

**Articolo 1)** È costituita per testamento una fondazione denominata

**"Fondazione Antonietta Viganone ETS".**

**Articolo 2)** La Fondazione ha sede in **Milano**, via **Giovanni Cimabue n. 15**

**Articolo 3)** La Fondazione è prevista a tempo indeterminato.

**Articolo 4)** La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non ha scopo di lucro neppure indiretto, e si propone di svolgere attività, in ambito regionale, umanitarie solidaristiche e di utilità sociale e di interesse generale, e precisamente (i) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

**Articolo 5)** La Fondazione ha lo scopo di onorare in modo degno e duraturo la memoria della fondatrice, e precisamente:

- la promozione, la divulgazione, l'istruzione, la ricerca, la formazione delle attività culturali nonché delle opere intellettuali e artistiche in ogni loro forma ed espressione;
- la promozione di studi relativi alla storia e alla critica delle sue opere in ogni settore (pittura, scultura, incisione, stampe e tutte le forme d'arte);
- la divulgazione di tutte le sue opere, la loro catalogazione, la loro migliore conservazione;
- l'istituzione di borse di studio finalizzate allo studio e l'approfondimento dell'arte delle sue opere e all'istruzione artistico-culturale in genere.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'organo amministrativo.

**Articolo 6)** Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione, e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati da terzi, per atto tra vivi o mortis causa, con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati o da terzi, per atto tra vivi o mortis causa, senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali, tra cui, a mero titolo esemplificativo, le raccolte pubbliche di fondi soprattutto per gli indirizzi/prassi dei singoli Enti territoriali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

**Articolo 7)** E' fondatore la signora Antonietta Viganone.

**Articolo 8)** Tutti i soggetti che assumono cariche sociali dovranno avere i necessari requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge ed in particolare non dovranno essere soggetti interdetti da pubblici uffici e non dovranno avere interessi in conflitto con le finalità dell'ente. Si applica l'art. 2382 c.c. per quanto concerne le cause di ineleggibilità ovvero decadenza.

Fino a quando è in vita e non ricorra alcuna delle cause di ineleggibilità ovvero decadenza, il dott. Francesco Fabbiani, sarà - in esecuzione del testamento - Amministratore Unico. Esso rimane in carica a tempo indeterminato, salvo dimissioni del medesimo, in deroga a quanto *infra* indicato. L'amministratore unico ha tutti i poteri per l'amministrazione, anche straordinaria, del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie e la legale rappresentanza. Successivamente alla cessazione dalla carica, per qualunque motivo, del dott. Francesco Fabbiani dovrà essere necessariamente nominato un Organo Amministrativo pluripersonale con le modalità di cui agli articoli seguenti. Il primo Consiglio di Amministrazione successivo è nominato dall'Amministratore Unico uscente.

**Articolo 9)** Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può essere formato da tre a sette membri che resteranno tali fino a loro revoca o dimissioni

Esso approva entro i termini legali il bilancio consuntivo e preventivo, amministra il patrimonio della Fondazione deliberando sulle attività da svolgere per il raggiungimento degli scopi statutari, apporta allo statuto dell'ente tutte le variazioni che saranno opportune o richieste da particolari normative o da richieste dalle Autorità competenti (ivi comprese deliberazioni

*Francesco Fabbiani*

*Antonietta Viganone*



fusione, scissione, scioglimento e liquidazione), nomina l'organo di controllo e gli eventuali revisori, e decide sulla responsabilità degli stessi e promuove le azioni di responsabilità, nei limiti di legge e del Codice del Terzo Settore.

Esso elegge al suo interno il Presidente e può nominare un Vicepresidente dell'Ente, che resteranno tali fino a loro revoca da parte del Consiglio di Amministrazione o di loro dimissioni dalla carica. La qualifica di consigliere è compatibile con quella di lavoratore o con quella di volontario.

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà almeno tre volte all'anno, e comunque ogniqualvolta si renda necessario o il Presidente o almeno due consiglieri lo ritengano opportuno; delibera a maggioranza semplice, salvo le inderogabili maggioranze prescritte dalla legge, e con voto palese; in caso di parità di voti, purché superiori a due, il voto del Presidente sarà determinante. I consiglieri sono rieleggibili.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, di cui firma gli atti ufficiali, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e provvede all'esecuzione delle relative deliberazioni, adotta tutti i provvedimenti che riterrà necessari o anche soltanto opportuni per il funzionamento dell'ente.

Il consiglio di amministrazione può conferire, a consiglieri o a terzi, deleghe o procure speciali per determinati atti o categorie di atti e richiedere consulenze scientifiche e tecniche per la gestione della Fondazione.

Qualora un membro del Consiglio divenisse mancante per qualsiasi ragione, la sua sostituzione potrà essere effettuata dal Consiglio medesimo mediante procedimento di cooptazione, la nomina dovrà essere confermata dall'Organo di Controllo.

In occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione potranno essere ammessi l'organo di controllo, l'organo di revisione.

**Articolo 10)** L'Organo di Controllo interno è monocratico e ha la funzione di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sui rispetti dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, e su quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Esso inoltre è chiamato ad approvare eventuali compensi che gli Amministratori intendono assegnarsi, nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

L'organo di controllo è nominato per 4 (quattro) anni e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo a quello in cui è stata assunta la delibera di nomina.

**Articolo 11)** L'organo di amministrazione può affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro anche se tale nomina non sia obbligatoria ai sensi del Codice del Terzo Settore.

In particolare, il Revisore verifica nel corso dell'esercizio sociale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria. Il Revisore verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano. Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Il Revisore è nominato per 4 (quattro) anni e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo a quello in cui è stata assunta la delibera di nomina.

**Articolo 12)** L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio di ogni anno e termina al 31 dicembre dello stesso anno. Prima dell'iscrizione nel RUNTS, la Fondazione non potrà svolgere le attività sociali, ma eventualmente solo accettare donazioni, liberalità, erogazioni e contributi. Il primo esercizio sociale chiude il 31 dicembre 2022.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvede a redigere il bilancio consuntivo e preventivo, che sarà sottoposto all'esame dell'organo di controllo, e quindi approvato in via definitiva dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

Per quanto attiene la tenuta delle scritture contabili, la modulistica di bilancio, il bilancio sociale e i libri sociali obbligatori si fa riferimento agli art. 13-14-15 del Codice del Terzo Settore e alla legge.

**Articolo 13)** Poiché la Fondazione non persegue fini di lucro, gli eventuali utili e avanzi di gestione non potranno in alcun modo essere ripartiti, né direttamente né indirettamente, e saranno destinati a riserva indivisibile e/o ad aumento del patrimonio e/o ad incremento dell'attività statutaria, e/o in parte a erogazioni gratuite verso altri Enti del Terzo settore come previsto dal Codice del Terzo Settore.

Ai membri che ricoprono cariche all'interno della Fondazione che svolgono un'attività continuativa a favore della Fondazione potranno essere erogati dei compensi, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge e dal Codice del Terzo Settore; detti compensi, determinati su base annua, saranno esposti nel Bilancio preventivo e dovranno essere preventivamente approvati dall'Organo di Controllo interno.

Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

**Articolo 14)** In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi motivo, il patrimonio residuo verrà devoluto integralmente ad altri Enti del Terzo Settore in base alle normative di legge in vigore all'atto dello scioglimento.

**Articolo 15)** Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono tutte le norme disciplinate nel Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalla legge.